



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 144/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ T.L.T. S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECUPOLE”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CO.RE.COM. PIEMONTE CONTESTAZIONE N. 4/2017 - PROC. 25/17/VF)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 250/12/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo mediante monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina ed avvio delle istruttorie procedurali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto n. 4/17/CONT adottato il 22 febbraio 2017 e notificato in pari data, il CO.RE.COM. Piemonte ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società T.L.T. S.p.A., con sede legale in Strada Regionale 20, 12030 Cavallermaggiore (CN), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Telecupole*”, in quanto, nell’ambito dei controlli effettuati sull’intera

programmazione della settimana dal 20 al 29 novembre 2016, ha rilevato la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento orario, nella fascia oraria 12-13 del giorno 27 novembre 2016.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha richiesto al suddetto CO.RE.COM., con nota acquisita il 24 febbraio 2017, l'audizione che si è svolta il 6 marzo seguente e durante la quale è stata consegnata documentazione contenente memorie giustificative. La società, in sede di audizione, ha evidenziato lo stato di crisi economica in cui versa e al quale sta cercando di far fronte tramite investimenti sulla programmazione, ma - avendo dovuto fare ricorso alla cassa integrazione - il personale attualmente impiegato non riesce a effettuare un costante ed efficace controllo sia sugli aspetti tecnici che sugli adempimenti normativi della programmazione. Di qui l'unico sforamento sfuggito al controllo, rilevato dal CO.RE.COM. Piemonte ed oggetto della contestazione.

Il CO.RE.COM. Piemonte ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Piemonte, con nota n. prot. 23076 del 30 marzo 2017, ha inviato la documentazione istruttoria a questa Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società T.L.T. S.p.A..

Alla luce della documentazione versata in atti, in accoglimento di quanto proposto dal CO.RE.COM. Piemonte, si conferma la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni di affollamento pubblicitario, deve ritenersi di lieve entità in considerazione dell'isolato episodio rilevato nel corso dell'intera settimana di programmazione sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere idonee misure per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2015 in perdita, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura pari al minimo edittale;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precise, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) somma corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.L.T. S.p.A., cod. fisc. 00534020045, con sede legale in Strada Regionale n. 20, 12030 Cavallermaggiore (CN), fornitore del servizio di media audiovisivo locale in ambito locale “*Telecupole*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 144/17/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per

l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 144/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi